

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le  
Doc.n. 168/14

Verbale n. XL

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 17 novembre 2014 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BUDA VINCENZO	CARBOTTA DOMENICO
CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO	FRANCESE MARIA TERESA
FRAU NEVA	IARIA ANTONINO	IPPOLITO ANTONINO
LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO	MASERA ALBERTO
MIRTO BENITO	NOCETTI GIANLUCA	PIUMATTI AMALIA
TASSONE FABIO	TETRO GREGORIO	VALLONE PECORARO FILIPPO
ZUPPARDO GAETANO		

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: BATTAGLIA GIUSEPPE – POLICARO RAFFAELE

Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 4) C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - CONVENZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO "AMICI DELLE BOCCE" PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ASSISI 27/A. RINNOVO. APPROVAZIONE.

## CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - CONVENZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO "AMICI DELLE BOCCE" PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ASSISI 27/A. RINNOVO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Rocco FLORIO di concerto con il Coordinatore della I Commissione Alberto FORMICHELLA e con il Coordinatore della V Commissione Antonio CIAVARRA riferisce :

Con deliberazione del 15 giugno 2009, n. mecc. 2009 02271/010, esecutiva dal 29 giugno 2009, il Consiglio Comunale concedeva al Gruppo sportivo "Amici delle Bocce", per la durata di anni 5, ad un canone di Euro 60,22= IVA compresa, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Via Assisi 27/A.

In data 28 giugno 2014 tale concessione è scaduta e in data 14 marzo 2014, ns. prot. n. 3457, il Gruppo sportivo "Amici delle Bocce", in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, signor Notarnicola Angelo, con sede legale in Torino, Via Assisi 27/A, C.F. 97514510011, senza fini di lucro come da atto costitutivo e statuto, presentava istanza di rinnovo.

L'impianto sportivo copre una superficie complessiva di circa mq. 520 ed è composto da n. 2 prefabbricati di circa mq 36 (mc. 108) ad uso sede sociale e magazzino/servizi, un'area bocce di mq. 450 (4 campi bocce scoperti ed illuminati) ed una tettoia aperta di mq. 34.

Si precisa che attualmente non è presente alcun locale adibito ad attività di somministrazione. Qualora il concessionario intenda attivare tale attività sarà tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti nell'art. 14 della convenzione di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

Al fine di garantirne la continuità dell'utilizzo e dei progetti sportivi avviati, verificata la valenza sociale della struttura come da verbale della Commissione di Controllo (nominata con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2013 mecc. 2013 – 44986/088) del 22 settembre 2014, conservato agli atti, ed il ruolo aggregativo svolto sul territorio, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 295, la Circoscrizione intende proporre la concessione per 5 anni, dietro corresponsione di un canone annuo pari ad Euro 55,20 oltre IVA al 22% per un importo di Euro 12,14 per un importo complessivo pari ad Euro 67,34, nonché alle altre condizioni esplicitate nell'allegata convenzione facente parte del presente provvedimento (All. 1)

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo, il Concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta calcolata sulla base dell'ultimo canone adeguato ISTAT fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda le utenze, si propone che le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti

siano a carico del concessionario; i costi di energia elettrica, gas e acqua siano a carico della Città in misura dell'80%, e per il 20% a carico del concessionario. A tal riguardo si evidenzia che i contatori risultano già intestati al concessionario.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti l'apposita dichiarazione concernente il rispetto da parte dell'Associazione dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori" notificata il 25 settembre 2014.

La proposta di rinnovo è stata presentata e discussa nella riunione della I Commissione di Lavoro Permanente del 4 settembre 2014.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 con il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, indica le "**competenze proprie**" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 I° c. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 61 I° c. del Regolamento del Decentramento sono :

- favorevoli sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare la proposta di concessione, per cinque anni, per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano, a favore della bocciofila "Amici delle Bocce" con sede in Torino, Via Assisi 27/a, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Signor Notarnicola Angelo, dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Assisi 27/a, della superficie di circa mq. 520, con n. 2 prefabbricati di circa mq 36 (mc. 108) ad uso sede sociale e magazzino/servizi, un'area bocce di mq. 450 (4 campi bocce scoperti ed illuminati) ed una tettoia aperta di mq. 34 secondo quanto previsto nella convenzione allegata (All. 1) che fa parte integrante del presente atto e con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della convenzione medesima;
2. di approvare per la concessione di cui al punto 1) il canone annuo pari ad Euro 55,20 oltre IVA al 22% per un importo di Euro 12,14 per un importo complessivo pari ad Euro 67,34, da versare in un'unica rata anticipata presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva l'allegata convenzione. Detto canone sarà rivalutata annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo il Concessionario dovrà versare l'indennità d'occupazione dovuta in base all'ultimo canone pagato adeguato ISTAT fino all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Servizi Amministrativi Area Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza in ottemperanza all'art. 6 comma 6 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti

- sportivi Comunali n. 295 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.mecc.2012 04540 /10 del 12 dicembre 2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore (all. n. 2);
  5. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;
  6. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilita' Fornitori" notificata il 25 settembre 2014 .
  7. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000.

#### OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(Al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Mirto, Nocetti e Tassone)

accertato e proclamato il seguente esito

PRESENTI .....	20
ASTENUTI .....	1 Buda
VOTANTI .....	19
VOTI FAVOREVOLI .....	17
VOTI CONTRARI .....	2

#### DELIBERA

A maggioranza

- 1) di approvare la proposta di concessione, per cinque anni, per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano, a favore della bocciofila "Amici delle Bocce" con sede in Torino, Via Assisi 27/a, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Signor Notarnicola Angelo, dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Assisi 27/a, della superficie di circa mq. 520, con n. 2 prefabbricati di circa mq 36 (mc. 108) ad uso sede sociale e magazzino/servizi, un'area bocce di mq. 450 (4 campi bocce scoperti ed illuminati) ed una tettoia aperta di mq. 34 secondo quanto previsto nella convenzione allegata (All. 1) che fa parte integrante del presente atto e con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della convenzione medesima;
- 2) di approvare per la concessione di cui al punto 1) il canone annuo pari ad Euro 55,20 oltre IVA al 22% per un importo di Euro 12,14 per un importo complessivo pari ad Euro 67,34, da versare in un'unica rata anticipata presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva

l'allegata convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo il Concessionario dovrà versare l'indennità d'occupazione dovuta in base all'ultimo canone pagato adeguato ISTAT fino all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;

- 3) di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Servizi Amministrativi Area Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza in ottemperanza all'art. 6 comma 6 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi Comunali n. 295 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.mecc.2012 04540 /10 del 12 dicembre 2012 esecutiva dal 25 dicembre 2012;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore (all. n. 2);
- 5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;
- 6) Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilita' Fornitori" notificata il 25 settembre 2014 .

Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all'unanimità di presenti

#### DELIBERA

di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

## **CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ASSISI 27/A A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "BOCCIOFILA AMICI DELLE BOCCE"**

Premesso che la Città ha l'interesse di approvare la concessione dell'impianto sportivo sito in Via Assisi 27/a, con il presente atto tra il Comune di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Segretariato Generale - Servizio Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, in ottemperanza dell'art. 61 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. n. 201108018/03), esecutiva dal 24 settembre 2012, e l'Associazione "Bocciofila AMICI DELLE BOCCE", Codice Fiscale n. 97514510011, con sede legale in Torino, Via Assisi 27/a, in persona del suo legale rappresentante, Signor Angelo NOTARNICOLA, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. \_\_\_\_\_ del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_, esecutiva dal \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1**

#### *Descrizione dell'impianto*

La Città di Torino concede all'Ass. "Bocciofila AMICI DELLE BOCCE", di seguito denominato concessionario, la gestione dell'impianto sportivo sito in Torino, Via Assisi 27/a, che copre una superficie totale di circa mq. 520 ed è composto da n. 2 prefabbricati di circa mq 36 (mc. 108) ad uso sede sociale e magazzino/servizi, un'area bocce di mq. 450 (4 campi bocce scoperti ed illuminati) ed una tettoia aperta di mq. 34.

L'impianto è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e difetti stessi.

### **ART. 2**

#### **Destinazione d'uso**

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

Per usi diversi la concessione potrà essere revocata e l'impianto dovrà essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.

**ART. 3***Lavori di adeguamento e miglioria - Nuove Opere*

Il concessionario potrà eseguire lavori di ristrutturazione o nuove opere previa autorizzazione dei competenti Uffici del Comune di Torino a proprie spese e secondo le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In tal caso potrà essere rivista la durata della concessione.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla medesima Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni causati a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le eventuali nuove strutture e opere di miglioria si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa alla società convenzionata alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.

**ART. 4***Durata*

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

*ART. 5***Canone**

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 55,20 oltre IVA al 22% per un importo di Euro 12,14 per un importo complessivo di Euro 67,34, da versare in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

Il canone è stato determinato ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 295 della Città di Torino.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo

alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

In caso di mancato pagamento del canone, la Città, dopo tre mesi, potrà provvedere alla messa in mora del concessionario e potrà avviare la procedura di revoca della concessione.

Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di convenzione, il concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta dalla data di scadenza della precedente concessione alla data di esecutività della deliberazione che approva il presente disciplinare di convenzione, adeguato ISTAT .

## **ART. 6** **Finalità sociali**

Il concessionario previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione della Circoscrizione 5 e delle scuole cittadine il complesso sportivo.

La Città si riserva il diritto di utilizzare l'impianto per iniziative, non solo sportive, previa comunicazione al concessionario, purché tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario medesimo.

## **ART. 7**

### **Orario di apertura**

Il concessionario dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli artt. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

## **ART. 8** **Tariffe**



Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

**Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.**

## **ART. 9 Pubblicità e Segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città, recante, dopo la dicitura: "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/o marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dall'articolo 22 del Regolamento per

l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Eventuali orari di apertura dell'impianto riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di posizionare un punto informativo sulle attività ed iniziative della Circoscrizione 5 all'interno dell'impianto.

### **ART. 10**

#### **Obblighi assicurativi**

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. L.vo 81 del 9/04/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 5 prima della stipula e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

### **ART. 11**

#### **Custodia**

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 12

### **Obblighi Previdenziali**

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

**ART. 13**

### **Divieto di subconcessione**

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale e/o area dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

**ART. 14**

### **Bar ed esercizi pubblici**

Alla data di consegna dell'immobile non è presente alcuna attività di ristoro.

Il Concessionario, qualora intenda attivare una attività di ristoro, dovrà darne comunicazione alla Circoscrizione, per il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché al Servizio Controllo Utenze Contabilità e Fornitori per dichiarare la data di apertura del bar. In difetto saranno addebitate le utenze inerenti l'attività di ristoro, sin dalla data di consegna dell'impianto.

Il concessionario, entro la data di inizio dell'attività, è tenuto alla separazione degli impianti di luce, acqua, riscaldamento con installazione di contatori separati e stipule di appositi contratti di fornitura di cui dovrà produrre copia al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori direttamente o per il tramite della Circoscrizione concedente.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Circostrizione 5 per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

## **ART. 15 Manutenzione**

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto nel suo complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

**In caso di mancato adempimento la manutenzione sarà assolta dalla Città con addebito al concessionario delle spese sostenute.**

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Servizio Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

**Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.**

## **ART. 16**

### **Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Il concessionario è titolare dei contratti di fornitura a servizio dell'intero impianto, così come di seguito specificato:

ENERGIA ELETTRICA: POD IT020E00517875 - Contratto n. 20241179

UTENZA IDRICA: N. 0010041039 - N. CONTATORE 440913197 – COD. PRESA 0010041039/755

Nella bocciafila non è presente una centrale termica in quanto provvista di stufa catalitica alimentata con bombola a gas.

L'onere relativo alle utenze della parte sportiva viene così ripartito:

- 1) a carico del concessionario:
  - il 20% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e gas;
  - interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
  
- 2) a carico della Città:
  - l'80% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e gas;

**I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.**

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna o copertura stagionale, dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 8 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, mediante dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. La differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa maggiorata, con riferimento alla medesima fascia temporale d'utilizzo, sarà dedotta dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi alle utenze di cui al primo comma del presente articolo.

## **ART. 17**

### **Controlli**

Apposita Commissione di Controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione 5.

I funzionari della Circoscrizione 5 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e

sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

#### **ART. 18**

#### **Obblighi a carico del concessionario**

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà comunicare, entro 30 giorni , alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione il rendiconto della gestione complessiva resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto della concessione.

#### *ART. 19*

#### **Penali e Revoca**

Nei casi di accertati inadempimenti, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 17 o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione dell'impianto, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di cui al precedente art. 17

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto al comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circostrizionali, la revoca con deliberazione del Consiglio Comunale e previa deliberazione del Consiglio Circostrizionale.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta risarcimento danni. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Possano essere considerati motivi di revoca:

- reiterati e accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico –sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- fallimento del Concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione

o riconducibili alla stessa.

Per motivate esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

La concessione potrà altresì essere sospesa per un periodo non superiore a 3 mesi nel caso di eventi sportivi organizzati dalla Città che necessitano dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tale caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il Concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Durante il periodo di sospensione della concessione il Concessionario non avrà l'obbligo di versare il canone di concessione.

#### *ART. 20*

#### *Risoluzione anticipata della concessione*

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

#### **ART. 21**

#### **Restituzione dell'impianto**

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Direzione Finanza – Servizio Ispettorato.

#### **ART. 22**

#### **Rinnovo**

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 5 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento

degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

### **ART. 23** **Cauzione definitiva**

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 33,67 (10% del canone moltiplicato la durata della concessione), tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

La cauzione dovrà essere versata alla Città prima della sottoscrizione del contratto.

**Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:** .....

“La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni **a prima richiesta** del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 C.C., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”.

La fideiussione, a scelta del Concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

### **ART. 24** **Spese d'atto**

Le spese di atto di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'suo ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

### **ART. 25** **Controversie**

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.



**ART 26**  
**Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 5.

**ART. 27**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario e vincolerà la Città al momento dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale approvante la presente concessione.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve oggi \_\_\_\_\_ come appresso.

Per la Società Bocc. Amici delle Bocce  
il Presidente  
Signor Angelo NOTARNICOLA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il concessionario dichiara di accettare quanto disposto dagli artt. 5, 14, 15 e 22 della presente concessione.

Il Presidente della Società Bocc.  
"Amici delle bocce"  
Sig. Angelo NOTARNICOLA